

### Come "usare" bene le ASL e gli altri organi competenti

Quando nell'attività di RLS si riscontrano dei problemi presenti nell'azienda e relativi alla salute e sicurezza, che possono riguardare vari aspetti, dalle macchine ai video terminali, dal microclima all'ergonomia, la prima azione da intraprendere è quella di aprire un confronto con l'azienda stessa a partire dalla richiesta di informazioni al RSPP (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

In una corretta applicazione del D.Lgs. 626/94, dovrebbe già essere nota la valutazione dei rischi ed il relativo "documento di valutazione dei rischi", che deve contenere la radiografia di tutta l'azienda, a partire dal processo produttivo sino agli interventi di bonifica e risoluzione delle condizioni di rischio. Difatti l'obiettivo della valutazione non è fare accademia, ma **eliminare i rischi** o quantomeno ridurli al livello più basso possibile.

Ricordiamo che il RLS deve essere informato preventivamente rispetto alla valutazione dei rischi e agli interventi conseguenti (articolo 19 comma 1), quindi l'azione deve essere sempre preventiva.

Inoltre ogni anno (nelle aziende superiori a 15 dipendenti) deve tenersi la riunione periodica per esaminare obbligatoriamente almeno i seguenti tre temi: la valutazione dei rischi, l'idoneità dei DPI e i programmi di formazione e informazione dei lavoratori (articolo 11).

Se nonostante lo sforzo di prevenzione, o a causa di una cattiva o incompleta valutazione dei rischi si evidenziano dei problemi, la questione deve essere posta al datore di lavoro e al RSPP, chiedendo (meglio con una segnalazione scritta) gli interventi che l'azienda intende mettere in atto ed i tempi per la relativa attuazione.

Di fronte a mancate risposte, od a risposte evasive e che tendono solo a prendere tempo per non fare nulla, l'azione prioritaria è quella di coinvolgere tutta la struttura sindacale e l'insieme dei lavoratori dell'azienda o del reparto in questione. Rammentiamo che il RLS non deve essere mai "solo" ma godere sempre della fiducia e del sostegno dei lavoratori come di tutta la RSU. Quindi è utile tenere incontri, riunioni ed informare costantemente tutti i lavoratori della situazione mediante appositi comunicati.

In queste fasi il ruolo dell'ASL può essere quello dell'assistenza, come previsto dall'articolo 24, ovvero il RLS può rivolgersi ai relativi sportelli ambiente, costituiti in tutte le ASL, per chiedere informazioni e ragguagli rispetto ai problemi riscontrati. Ottimo sarebbe avere un costante rapporto con gli operatori dei servizi di prevenzione delle ASL, e non solo al momento nel quale ci si imbatte in problemi, sia per avere suggerimento per una corretta applicazione della normativa, sia per avere indicazioni per operare un costante miglioramento della situazione.

Se si crea una condizione di frequente scambio di opinioni, in quanto è anche interesse della ASL avere delle indicazioni sulle condizioni dentro le aziende, questo sistema di relazioni per-

mette di avere una partecipazione attiva ed informata, e di costruire delle procedure consolidate.

Nei casi dove non vi siano precedenti rapporti con la ASL, e i problemi aziendali siano rilevanti e non risolvibili, è facoltà del RLS far ricorso all'organo competente per segnalare la situazione (art. 19 comma 1 lett. o).

L'organo di controllo per eccellenza è l'ASL, è chiaro che di fronte a questioni specifiche come l'antincendio, è bene rivolgersi ai vigili del fuoco. Ha un ruolo di vigilanza anche l'Ispettorato del Lavoro, rispetto ad alcuni rischi particolarmente rilevanti. Il DPCM n. 412 del 14/10/97 ha individuato nelle attività nel settore delle costruzioni o del genio civile (connesse a manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati, lavori in sotterraneo e gallerie, e in cassoni in aria compressa e lavori subacquei) quelle di competenza anche dello stesso Ispettorato.

La segnalazione alla ASL fatta dal RLS essendo prevista da una norma di legge, ha una valenza superiore rispetto ad altre segnalazioni (per esempio del singolo lavoratore o del sindacato), anzi il mancato intervento della ASL, o di altro organo competente, potrebbe configurarsi come omissione di atti d'ufficio, ed in caso di incidente il magistrato potrebbe chiamare la ASL a rispondere per non aver fatto nulla.

E' chiaro che la segnalazione va sempre fatta in forma scritta, evidenziando che è firmata da un RLS e che giunge dopo diversi interventi operati direttamente in azienda (dei quali si allegano le copie: richieste all'azienda, verbali di incontro e riunioni, comunicati, ecc.).

Risulta evidente che l'atto di segnalazione all'organo competente è l'ultima cosa che si deve fare, quando tutti gli altri strumenti sono stati tentati, sia perché la filosofia della normativa è quella della partecipazione e del comune fine della salute per tutte le parti in gioco, sia perché l'intervento esterno è comunque una sconfitta "politica" dell'attività di tutela, come nei film americani il "7° cavalleggeri" arrivava per salvare i coloni ormai circondati dagli indiani.

Il suggerimento che si può dare è :

1. avere un rapporto costante con il servizio di prevenzione della ASL
2. far capire all'azienda che questa possibilità esiste e che non esitereste ad utilizzarla, ma che non è vostra intenzione precipitare le cose fintanto che l'azienda dimostra buona volontà.

Ma se il rapporto con l'azienda non risponde a questi criteri positivi e perdurano condizioni di rischio per i lavoratori nonostante tutti gli interventi di pressione attuati, è bene perseguire con determinazione questa opzione di segnalazione, fino ad arrivare al magistrato se necessario.

Nel caso di un sopralluogo della ASL, il datore di lavoro deve consegnarvi una copia del verbale (la prescrizione) predisposto dall'organo di vigilanza (art. 19 comma 1 lett. f).

Allegate vi sono una scheda riassuntiva e le competenze previste dal D.Lgs. 626/94.

## **D.Lgs. 626/94 - COMPETENZE ASL, ISPETTORATO DEL LAVORO E ALTRI**

In relazione al D.Lgs. 626/94, le competenze previste per le ASL e per l'Ispettorato del lavoro, e di altri soggetti che le integrano o modificano, possono essere riassunte nella seguente tabella.

	<b>vigilanza (art. 23)</b>	<b>informazione consulenza assistenza (art. 24)*</b>	<b>comitati di coordi- namento regionale e provinciale (art. 27)</b>
<b>ASL</b>	Titolare della vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro	Le Regioni forniscono informazione e assistenza attraverso gli sportelli ambiente delle ASL	Presente nel comitato (DPCM 5/12/1997)
<b>Ispettorato del Lavoro</b>	Vigilanza rispetto ad attività comportanti rischi particolarmente elevati (DPCM n.412 del 14/10/1997)** previa informazione al dipartimento di prevenzione dell'ASL	Ministero del Lavoro per mezzo dell'Ispettorato	Presente nel comitato (DPCM 5/12/1997)

\* Incompatibilità fra attività di vigilanza e quella di consulenza.

\*\* il DPCM n.412 del 14 ottobre 1997 indica come attività comportanti rischi particolarmente elevati:

attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile e più in particolare lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione e risanamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura e in cemento armato, opere stradali, ferroviarie, idrauliche, scavi, montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati. Lavori in sotterraneo e gallerie, anche comportanti l'impiego di esplosivi. Lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei.

## Competenze esplicitamente previste nel D.Lgs. 626/94

- Registro infortuni a disposizione dell'organo di vigilanza (art. 4 comma 5 lett. o).
- Il datore di lavoro trasmette all'organo di vigilanza, quando è contemporaneamente RSPP, la dichiarazione attestante le sue capacità, una attestante gli adempimenti dell'art. 4, una relazione sull'andamento degli infortuni e l'attestato di frequenza del corso di formazione (art. 10 comma 2).
- **Avverso il giudizio del medico competente è ammesso ricorso all'organo di vigilanza entro 30 gg. (art 17 comma 4).**
- **Incompatibilità della funzione di medico competente con la attività di vigilanza (art.17 comma 7).**
- **RLS: riceve informazioni dagli organi di vigilanza, formula osservazioni in occasione di visite delle autorità competenti, può far ricorso alle autorità competenti (art. 19 comma 1 lettere f) i) o).**
- Le misure specifiche adottate in presenza di vincoli urbanistici o architettonici sono autorizzate dall'organo di vigilanza (art. 31 comma 4)
- Cancerogeni. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza, al più presto, il verificarsi di eventi non prevedibili o incidenti che possano comportare esposizione anomala dei lavoratori e delle misure adottate per ridurre al minimo le conseguenze (art. 67 comma 3)
- Registro esposti ai cancerogeni (lavoratori, attività svolta, agente cancerogeno e ove nota esposizione).  
Il datore di lavoro consegna all'organo di vigilanza competente per territorio (copia anche all'ISPESL) copia del registro, e comunica all'organo di vigilanza la cessazione del rapporto di lavoro dei lavoratori esposti (art. 70 comma 2). Identicamente per gli esposti ad agenti biologici del gruppo 3 o 4 (art. 87, comma 3)
- Agenti biologici. Utilizzo microrganismi gruppo 2 o 3. Il datore di lavoro comunica all'organo di vigilanza competente per territorio: nome e indirizzo dell'azienda e del titolare, il documento di valutazione dei rischi previsto nell'art.78 comma 5 (più approfondito di quello previsto per tutti gli altri settori - art. 76 comma 1) e le successive modificazioni. Il Ministero della sanità comunica all'organo di vigilanza, competente per territorio, le autorizzazioni relative all'utilizzo degli agenti biologici del gruppo 4 (art. 77 comma 6). Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza se si verificano incidenti di che possono provocare la dispersione nell'ambiente di un agente biologico dei gruppi 2, 3 o 4 (evento, cause e misure da adottare o già adottate - art 84 comma 2).